



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 settembre 2007
(OR. en)**

12904/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0190 (ACC)**

**SID 18
NIS 193**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: [13 settembre 2007](#)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio Relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 518 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 13.9.2007
COM(2007) 518 definitivo

2007/0190 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

A norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) tra la Comunità e la Federazione russa, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato da un accordo tra le parti.

È stato negoziato un nuovo accordo che stabilisce limiti quantitativi per le importazioni nella Comunità di determinati prodotti di acciaio e si applicherà dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2008. Successivamente a questa data, l'accordo sarà rinnovato automaticamente ogni anno e cesserà i suoi effetti nel momento in cui la Russia entrerà a far parte dell'OMC.

La presente proposta di regolamento del Consiglio contiene le necessarie disposizioni legislative di applicazione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Relativo alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e la Federazione russa¹, in appresso "l'APC", è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1 dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.
- (3) Il [data] la Comunità europea e la Federazione russa hanno concluso un accordo di questo tipo, relativo al commercio di alcuni prodotti di acciaio², in appresso "l'accordo".
- (4) Si devono fornire gli strumenti necessari per gestire le condizioni dell'accordo all'interno della Comunità, tenendo conto dell'esperienza acquisita con gli accordi precedenti relativi a un regime analogo.
- (5) È opportuno classificare i prodotti in questione sulla base della nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune³.
- (6) Occorre garantire il controllo dell'origine dei prodotti in questione e l'instaurazione di metodi appropriati di cooperazione amministrativa.
- (7) Ai fini della corretta applicazione dell'accordo, occorre imporre una licenza comunitaria d'importazione per l'immissione in libera pratica nella Comunità dei

¹ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

² Cfr. pag.della presente Gazzetta ufficiale.

³ GU L 256 del 7.9.1987 pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1758/2006 (GU L 335 dell'1.12.2006, pag. 1).

prodotti in questione, nonché instaurare un sistema di gestione della concessione di dette licenze.

- (8) I prodotti introdotti in una zona franca o importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non vanno imputati sui limiti fissati per i medesimi prodotti.
- (9) Per evitare che si superino i limiti quantitativi, occorre definire una procedura di gestione che vieti alle autorità competenti degli Stati membri di rilasciare licenze d'importazione prima di aver ottenuto dalla Commissione la conferma che vi sono ancora quantitativi disponibili nell'ambito del limite quantitativo in questione.
- (10) L'accordo istituisce un sistema di cooperazione tra la Federazione russa e la Comunità per evitare l'elusione mediante trasbordo, deviazioni o altri sistemi. Deve essere stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si possa concordare con il paese interessato un adeguamento equivalente del limite quantitativo corrispondente quando risulti che le disposizioni dell'accordo sono state eluse. La Federazione russa ha accettato di prendere le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento. In mancanza di un accordo entro il termine previsto, la Comunità deve poter applicare l'adeguamento equivalente quando l'elusione sia dimostrata in modo inequivocabile.
- (11) A decorrere dal 1° gennaio 2007, le importazioni nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente regolamento sono soggette a licenza a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006, dell'11 dicembre 2006, relativo al commercio di determinati prodotti di acciaio tra la Comunità europea e la Federazione russa⁴. A norma dell'accordo, le importazioni in questione vanno imputate sui limiti stabiliti per il 2007 dal presente regolamento.
- (12) Per maggiore chiarezza, quindi, il regolamento (CE) n. 1872/2006 deve essere sostituito dal presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'allegato I originari della Federazione russa.
2. I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell'allegato I.
3. L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.

⁴ GU L 360 del 19.12.2006, pag. 41.

4. Le procedure di controllo dell'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definite nei capitoli II e III.

Articolo 2

1. L'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è soggetta ai limiti quantitativi annuali fissati nell'allegato V. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato I, originari della Federazione russa, è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell'allegato II, e di un'autorizzazione d'importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 4.

Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese esportatore.

2. Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi per il gruppo di prodotti di acciaio e per il paese fornitore in questione, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. Le autorità competenti degli Stati membri ai fini del presente regolamento sono elencate nell'allegato IV.
3. Le importazioni dei prodotti soggetti a licenza dal 1° gennaio 2007 a norma del regolamento (CE) n. 1872/2006 vengono imputate sui limiti quantitativi per il 2007 indicati nell'allegato V.
4. Ai fini del presente regolamento e a decorrere dalla sua data di applicazione, i prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l'esportazione, sul mezzo di trasporto.

Articolo 3

1. I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in una zona franca o in un deposito franco oppure importati in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione).
2. Se i prodotti di cui al paragrafo 1 vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure previa lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2, e i prodotti immessi in libera pratica vengono imputati sul limite quantitativo corrispondente fissato nell'allegato V.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni d'importazione le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione d'importazione, corredate delle licenze di esportazione originali, da esse ricevute. A giro di posta, la Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri.
2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente il paese esportatore, il gruppo di prodotti, i quantitativi da importare, il numero della licenza di esportazione, l'anno contingentale e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.
3. Nei limiti del possibile, la Commissione conferma alle autorità degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascun gruppo di prodotti. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità competenti della Federazione russa nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti, al fine di ottenere chiarimenti e di trovare rapidamente una soluzione.
4. Le autorità competenti degli Stati membri avvisano la Commissione, subito dopo essere state informate, di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale per ciascun gruppo di prodotti.
5. Le notifiche di cui ai paragrafi 1-4 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata, a meno che cause tecniche di forza maggiore non rendano necessario il ricorso momentaneo ad altri mezzi di comunicazione.
6. Le autorizzazioni d'importazione e i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente al capitolo II.
7. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi annullamento di autorizzazioni d'importazione o di documenti equivalenti già rilasciati, nei casi in cui le corrispondenti licenze di esportazione siano state revocate o annullate dalle autorità competenti della Federazione russa. Tuttavia, se la Commissione o le autorità competenti di uno Stato membro sono state informate dalle autorità competenti della Federazione russa della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati sul limite quantitativo dell'anno durante il quale sono stati spediti i prodotti.

Articolo 5

La Commissione è autorizzata a procedere agli adeguamenti necessari ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo.

Articolo 6

1. Quando, a seguito di un'indagine svolta conformemente alla procedura di cui al capitolo III, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone dimostrano che alcuni prodotti elencati nell'allegato I, originari della Federazione russa, sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità eludendo i limiti quantitativi di cui all'articolo 2 e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'avvio di consultazioni al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente dei limiti quantitativi corrispondenti.
2. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere alla Federazione russa di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie per garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazioni oppure nell'anno successivo, quando i limiti quantitativi per l'anno in corso sono esauriti, purché l'elusione sia irrefutabilmente dimostrata.
3. Se la Comunità e la Federazione russa non giungono a una soluzione soddisfacente e la Commissione riscontra un'elusione debitamente comprovata, essa detrae dai limiti quantitativi un volume equivalente di prodotti originari della Federazione russa.

Capitolo II

Modalità applicabili alla gestione dei limiti quantitativi

Sezione 1

CLASSIFICAZIONE

Articolo 7

La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC) istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87.

Articolo 8

Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, la sezione "Nomenclatura tariffaria e statistica" del comitato del codice doganale istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 esamina senza indugio, conformemente alle disposizioni di detto regolamento, tutte le

questioni relative alla classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento nella nomenclatura combinata onde classificarli nel gruppo di prodotti corrispondente.

Articolo 9

La Commissione informa la Federazione russa di qualsiasi modifica dei codici della nomenclatura combinata (NC) e dei codici TARIC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento almeno un mese prima che tale modifica entri in vigore nella Comunità.

Articolo 10

La Commissione informa le autorità competenti della Federazione russa di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

- a) una descrizione dei prodotti;
- b) il gruppo di prodotti corrispondente, il codice della nomenclatura combinata (codice NC) e il codice TARIC;
- c) i motivi della decisione.

Articolo 11

1. Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti modifica un metodo di classificazione o un gruppo di prodotti nel quadro del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri concedono un preavviso di 30 giorni dalla data della notifica della Commissione prima di applicare la decisione.
2. I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, purché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro 60 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 12

Se una decisione di classificazione adottata in conformità delle procedure comunitarie di cui all'articolo 11 riguarda un gruppo di prodotti soggetto a limite quantitativo, all'occorrenza la Commissione avvia senza indugio consultazioni in conformità dell'articolo 9 al fine di raggiungere un accordo sui necessari adeguamenti dei limiti quantitativi corrispondenti di cui all'allegato V.

Articolo 13

1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle autorità competenti dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad esse si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.
2. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:
 - a) i quantitativi di prodotti;
 - b) il gruppo di prodotti che figura nella documentazione d'importazione e quello registrato dalle autorità competenti;
 - c) il numero della licenza di esportazione e la categoria indicata.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non rilasciano nuove autorizzazioni d'importazione per i prodotti di acciaio soggetti a un limite quantitativo comunitario indicato nell'allegato V in seguito alla riclassificazione finché non hanno avuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili secondo la procedura di cui all'articolo 4.
4. La Commissione notifica ai paesi esportatori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 14

Nei casi di cui all'articolo 13, nonché in circostanze analoghe segnalate dalle autorità competenti della Federazione russa, la Commissione avvia, se necessario, consultazioni con la Federazione russa onde giungere a un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 15

Di concerto con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri importatori e della Federazione russa, la Commissione può determinare, nei casi di cui all'articolo 14, la classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 16

Qualora un caso di divergenza di cui all'articolo 13 non possa essere risolto in conformità dell'articolo 14, la Commissione adotta, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, una misura che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.

Sezione 2

SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO PER LA GESTIONE DEI LIMITI QUANTITATIVI

Articolo 17

1. Le autorità competenti della Federazione russa rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione d'importazione di cui all'articolo 20.

Articolo 18

1. La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello che figura nell'allegato II e attesta, tra l'altro, che il quantitativo di prodotti in questione è stato imputato sul limite quantitativo fissato per il gruppo di prodotti corrispondente.
2. Ciascuna licenza di esportazione riguarda solo uno dei gruppi di prodotti elencati nell'allegato I.

Articolo 19

Le esportazioni vengono imputate sui limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti oggetto della licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4.

Articolo 20

1. Nella misura in cui la Commissione ha confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo in questione, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza di esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza di esportazione. Le autorizzazioni d'importazione vengono rilasciate dalle autorità competenti di qualsiasi Stato membro indipendentemente dallo Stato membro indicato sulla licenza di esportazione a condizione che la Commissione abbia confermato, a norma dell'articolo 4, che il quantitativo richiesto è disponibile entro il limite quantitativo corrispondente.
2. Le autorizzazioni d'importazione valgono per quattro mesi dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prolungarne la validità di un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

3. Le autorizzazioni d'importazione devono essere redatte utilizzando il modello che figura nell'allegato III e sono valide in tutto il territorio doganale della Comunità.
4. La dichiarazione dell'importatore o la sua richiesta di un'autorizzazione d'importazione deve contenere:
 - a) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
 - b) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore;
 - c) la denominazione esatta delle merci e il(i) codice(i) TARIC;
 - d) il paese d'origine delle merci;
 - e) il paese di spedizione;
 - f) il gruppo di prodotti e il quantitativo dei prodotti in questione;
 - g) il peso netto per ogni voce NC;
 - h) il valore CIF dei prodotti alla frontiera comunitaria per ogni voce NC;
 - i) se del caso, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;
 - j) la data e il numero della licenza di esportazione;
 - k) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi;
 - l) la data e la firma dell'importatore.
5. Gli importatori non sono tenuti a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.
6. L'autorizzazione d'importazione può essere rilasciata elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 21

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze di esportazione e ai quantitativi indicati in dette licenze rilasciate dalle autorità competenti della Federazione russa in base alle quali sono state rilasciate le autorizzazioni d'importazione.

Articolo 22

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e senza discriminazioni, a qualsiasi importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è

stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 23

1. Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni d'importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione.
2. Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti originari della Federazione russa non coperti da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

Sezione 3

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 24

1. La licenza di esportazione di cui all'articolo 17 e il certificato di origine di cui all'articolo 2 possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese.
2. Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello.
3. Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 x 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m². Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
4. Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.
5. Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
6. Detto numero è composto dai seguenti elementi:
 - due lettere che indicano il paese esportatore:
RU = Federazione russa
 - due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione:

BE = Belgio
BG = Bulgaria
CZ = Repubblica ceca
DK = Danimarca
DE = Germania
EE = Estonia
EL = Grecia
ES = Spagna
FR = Francia
IE = Irlanda
IT = Italia
CY = Cipro
LV = Lettonia
LT = Lituania
LU = Lussemburgo
HU = Ungheria
MT = Malta
NL = Paesi Bassi
AT = Austria
PL = Polonia
PT = Portogallo
RO = Romania
SI = Slovenia
SK = Slovacchia
FI = Finlandia
SE = Svezia
GB = Regno Unito,

- un numero di una cifra che indica l'anno contingente, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio '7' per il 2007;
- un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore;
- un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.

Articolo 25

La licenza di esportazione e il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione dei prodotti a cui si riferiscono. In tal caso, essi dovranno recare la dicitura "issued retrospectively".

Articolo 26

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato di origine, l'esportatore può rivolgersi alle autorità competenti che hanno rilasciato il documento per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati dei certificati o delle licenze devono recare la dicitura "duplicate".

I duplicati devono recare la data dei rispettivi originali (licenza di esportazione o certificato di origine).

Sezione 4

LICENZA D'IMPORTAZIONE COMUNITARIA - MODULO COMUNE

Articolo 27

1. I moduli utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per il rilascio delle autorizzazioni d'importazione di cui all'articolo 20 devono essere conformi al modello di licenza d'importazione che figura nell'allegato III.
2. I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia; la prima, denominata "esemplare per il destinatario" e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente; la seconda, denominata "esemplare per l'autorità competente" e recante il n. 2, viene conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie supplementari all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.
3. I moduli sono stampati su carta bianca non contenente pasta meccanica, per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g/m². Il formato è di 210 mm x 297 mm e l'interlinea dattilografata di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare numero 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che ne rivela qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4. Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli, che possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni modulo figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione.
5. Al momento del rilascio, le licenze d'importazione e i loro estratti recano un numero assegnato dalle autorità competenti dello Stato membro. Il numero della licenza d'importazione viene comunicato per via elettronica alla Commissione attraverso la rete integrata di cui all'articolo 4.
6. Le licenze e gli estratti sono redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono stati rilasciati.
7. Nella casella 10, le autorità competenti indicano il gruppo di prodotti di acciaio corrispondente.
8. Le sigle degli organismi di rilascio e delle autorità che procedono all'imputazione vengono applicate mediante timbro. Tuttavia, il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi assegnati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante un qualsiasi mezzo non falsificabile, in modo da rendere impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni.
9. Sul retro degli esemplari n. 1 e 2 figura un riquadro dove i quantitativi possono essere indicati dalle autorità doganali, una volta espletate le formalità d'importazione, o dalle autorità competenti amministrative all'atto del rilascio degli estratti. Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e 2 delle licenze o degli estratti. Le autorità che procedono all'imputazione devono apporre il timbro in modo che si trovi per metà sulla licenza o sull'estratto e per metà sulla pagina aggiuntiva. Se vi è più di una pagina aggiuntiva, deve essere apposto in modo analogo un altro timbro su ciascuna pagina e su quella precedente.
10. Le licenze d'importazione e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro, hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.
11. In caso di assoluta necessità, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono richiedere la traduzione del contenuto delle licenze o degli estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

Capitolo III

Cooperazione amministrativa

Articolo 28

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità della Federazione russa competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze di esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 29

1. Vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati di origine e delle licenze di esportazione, su base casuale oppure ogniqualvolta le autorità competenti degli Stati membri nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato o della licenza o sull'esattezza delle informazioni relative alla vera origine dei prodotti in questione.

In tal caso, le autorità competenti della Comunità rinviano il certificato di origine, la licenza di esportazione o una copia degli stessi alle autorità competenti della Federazione russa indicando, eventualmente, i motivi di forma o di fondo che giustificano l'inchiesta. Nel caso sia stata presentata una fattura, quest'ultima o una sua copia viene allegata all'originale o alla copia del certificato o della licenza. Le autorità competenti forniscono inoltre tutte le informazioni di cui dispongono e che inducono a ritenere inesatte le indicazioni che figurano nel certificato di origine o nella licenza di esportazione.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.
3. I risultati dei controlli a posteriori effettuati a norma del paragrafo 1 vengono comunicati entro tre mesi alle autorità competenti della Comunità. Le informazioni trasmesse indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione riguardano le merci effettivamente esportate e se queste possono essere esportate nella Comunità a norma del presente capitolo. Le autorità competenti della Comunità possono inoltre richiedere copie di tutta la documentazione necessaria onde accertare i fatti, in particolare la vera origine delle merci.
4. Se dalle verifiche emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.
5. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo non deve costituire un ostacolo all'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

Articolo 30

1. Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 29 o dalle informazioni in possesso delle autorità competenti della Comunità risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono alla Federazione russa di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti della Federazione

russa tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.

3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.

Articolo 31

La Commissione coordina le misure prese dalle autorità competenti degli Stati membri a norma del presente capitolo. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle misure prese e dei risultati ottenuti.

Capitolo IV

Disposizioni finali

Articolo 32

Il regolamento (CE) n. 1872/2006 è abrogato.

Articolo 33

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

ALLEGATO I

SA Prodotti laminati piatti

| | | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|--|
| <i>SA1. Arrotolati</i> | <i>SA2. Lamiera pesante</i> | 7209 17 90 00 | 7212 10 10 00 | |
| | | 7209 18 10 00 | 7212 10 90 11 | 7219 35 10 00 |
| 7208 10 00 00 | 7208 40 00 10 | 7209 18 91 00 | 7212 20 00 11 | 7219 35 90 00 |
| 7208 25 00 00 | | 7209 18 99 00 | 7212 30 00 11 | |
| 7208 26 00 00 | 7208 51 20 10 | 7209 25 00 00 | 7212 40 20 10 | |
| 7208 27 00 00 | 7208 51 20 91 | 7209 26 10 00 | 7212 40 20 91 | 7225 40 12 90 |
| 7208 36 00 00 | 7208 51 20 93 | 7209 26 90 00 | 7212 40 80 11 | 7225 40 90 00 |
| | 7208 51 20 97 | 7209 27 10 00 | 7212 50 20 11 | |
| 7208 37 00 10 | 7208 51 20 98 | 7209 27 90 00 | 7212 50 30 11 | <i>SA4. Prodotti legati</i> |
| | | | | |
| 7208 37 00 90 | 7208 51 91 10 | 7209 28 10 00 | 7212 50 40 11 | |
| 7208 38 00 10 | 7208 51 91 90 | 7209 28 90 00 | 7212 50 61 11 | 7226 20 00 10 |
| 7208 38 00 90 | 7208 51 98 10 | 7209 90 00 10 | 7212 50 69 11 | 7226 91 20 00 |
| 7208 39 00 10 | 7208 51 98 91 | | 7212 50 90 13 | 7226 91 91 00 |
| 7208 39 00 90 | 7208 51 98 99 | 7210 11 00 10 | | |
| 7211 14 00 10 | 7208 52 91 10 | 7210 12 20 10 | 7212 60 00 11 | 7226 91 99 00 |
| 7211 19 00 10 | 7208 52 91 90 | 7210 12 80 10 | 7212 60 00 91 | 7226 99 00 10 |
| 7219 11 00 00 | 7208 52 10 00 | 7210 20 00 10 | | |
| 7219 12 10 00 | 7208 52 99 00 | 7210 30 00 10 | 7219 21 10 00 | <i>SA5. Lamiere quarto legate</i> |
| | | | | |
| 7219 12 90 00 | 7208 53 10 00 | 7210 41 00 10 | 7219 21 90 00 | |
| 7219 13 10 00 | | 7210 49 00 10 | 7219 22 10 00 | 7225 40 12 30 |
| 7219 13 90 00 | 7211 13 00 00 | 7210 50 00 10 | 7219 22 90 00 | |
| 7219 14 10 00 | | 7210 61 00 10 | 7219 23 00 00 | 7225 40 40 00 |
| 7219 14 90 00 | <i>SA3. Altri prodotti laminati piatti</i> | 7210 69 00 10 | | |
| | | | | |
| 7225 20 00 10 | | 7210 70 10 10 | 7219 24 00 00 | 7225 40 60 00 |
| 7225 30 10 00 | 7208 40 00 90 | 7210 70 80 10 | 7219 31 00 00 | 7225 99 00 10 |
| 7225 30 90 00 | 7208 53 90 00 | 7210 90 30 10 | | |
| | 7208 54 00 00 | 7210 90 40 10 | | |
| | | | | <i>SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati</i> |
| | | 7210 90 80 91 | 7219 32 10 00 | |
| | 7208 90 00 10 | | 7219 32 90 00 | 7225 50 00 00 |
| | | 7211 14 00 90 | | 7225 91 00 10 |
| | 7209 15 00 00 | 7211 19 00 90 | 7219 33 10 00 | 7225 92 00 10 |
| | | 7211 23 30 91 | 7219 33 90 00 | 7226 92 00 10 |
| | | | | |
| | 7209 16 10 00 | 7211 23 80 91 | | |
| | 7209 16 90 00 | 7211 29 00 10 | 7219 34 10 00 | |
| | 7209 17 10 00 | 7211 90 00 11 | 7219 34 90 00 | |

**SB Prodotti
lunghi***SB1. Barre*

7207 19 80 10
7207 20 80 10

7216 31 10 10
7216 31 10 90
7216 31 90 00

7216 32 11 00
7216 32 19 00
7216 32 91 00
7216 32 99 00
7216 33 10 00
7216 33 90 00

SB2. Vergella

7213 10 00 00
7213 20 00 00
7213 91 10 00
7213 91 20 00
7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99 10 00
7213 99 90 00

7221 00 10 00
7221 00 90 00

7227 10 00 00
7227 20 00 00
7227 90 10 00
7227 90 50 00
7227 90 95 00

*SB3. Altri
prodotti lunghi*

7207 19 12 10
7207 19 12 91
7207 19 12 99
7207 20 52 00

7214 20 00 00
7214 30 00 00
7214 91 10 00
7214 91 90 00
7214 99 10 00
7214 99 31 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00

7214 99 71 10
7214 99 71 90
7214 99 79 10
7214 99 79 90
7214 99 95 10
7214 99 95 90

7215 90 00 10
7216 10 00 00
7216 21 00 00
7216 22 00 00
7216 40 10 00
7216 40 90 00
7216 50 10 00

7216 50 91 00
7216 50 99 00
7216 99 00 10

7218 99 20 00

7222 11 11 00
7222 11 19 00
7222 11 81 10
7222 11 81 90
7222 11 89 10

7222 11 89 90
7222 19 10 00
7222 19 90 00
7222 30 97 10
7222 40 10 00
7222 40 90 10
7224 90 02 89

7224 90 31 00
7224 90 38 00

7228 10 20 00

7228 20 10 10
7228 20 10 91
7228 20 91 10
7228 20 91 90

7228 30 20 00
7228 30 41 00
7228 30 49 00
7228 30 61 00
7228 30 69 00
7228 30 70 00
7228 30 89 00
7228 60 20 10
7228 60 80 10
7228 70 10 00
7228 70 90 10

7228 80 00 10
7228 80 00 90

7301 10 00 00

ALLEGATO II

LICENZA DI ESPORTAZIONE

| | | | | |
|---|---|-------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | | 2 No | |
| | 3 Year | | 4 Product group | |
| 5 Consignee (name, full address, country) | EXPORT LICENCE (for certain steel products) | | | |
| | 6 Country of origin | | 7 Country of destination | |
| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | | |
| 10 Description of goods – manufacturer | | 11 TARIC code | 12 Quantity ⁽¹⁾ | 13 Fob value ⁽²⁾ |
| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. | | | | |
| 15 Competent authority (name, full address, country) | | At on | | |
| | | (Signature) | (Stamp) | |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

LICENZA DI ESPORTAZIONE

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | | 2 No | |
| | 3 Year | | 4 Product group | |
| 5 Consignee (name, full address, country) | EXPORT LICENCE (for certain steel products) | | | |
| | 6 Country of origin | | 7 Country of destination | |
| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | | |
| 10 Description of goods – manufacturer | 11 TARIC code | 12 Quantity ⁽¹⁾ | 13 Fob value ⁽²⁾ | |
| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above have been charged against the quantitative limit established for the year shown in box No 3 in respect of the Product group shown in box No 4 by the provisions regulating trade in certain steel products with the European Community. | | | | |
| 15 Competent authority (name, full address, country) | At on (Signature) (Stamp) | | | |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATO DI ORIGINE

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Exporter (name, full address, country) | ORIGINAL | | 2 No | |
| | 3 Year | | 4 Product group | |
| 5 Consignee (name, full address, country) | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) | | | |
| | 6 Country of origin | | 7 Country of destination | |
| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | | |
| 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity ⁽¹⁾ | 13 Fob value ⁽²⁾ | |
| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. | | | | |
| 15 Competent authority (name, full address, country) | At on (Signature) (Stamp) | | | |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

CERTIFICATO DI ORIGINE

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Exporter (name, full address, country) | COPY | | 2 No | |
| | 3 Year | | 4 Product group | |
| 5 Consignee (name, full address, country) | CERTIFICATE OF ORIGIN (for certain steel products) | | | |
| | 6 Country of origin | | 7 Country of destination | |
| 8 Place and date of shipment – means of transport | 9 Supplementary details | | | |
| 10 Description of goods – manufacturer | 11 CN code | 12 Quantity ⁽¹⁾ | 13 Fob value ⁽²⁾ | |
| 14 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY | | | | |
| I, the undersigned, certify that the goods described above originated in the country shown in box No 6, in accordance with the provisions in force in the European Community. | | | | |
| 15 Competent authority (name, full address, country) | At on (Signature) (Stamp) | | | |

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight.

(2) In the currency of the sale contract.

ALLEGATO III

Licenza d'importazione della Comunità europea

| | | |
|--|--|---|
| 1 | 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) | 2. Numero di rilascio |
| | | 3. Anno |
| | | 4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono) |
| | | 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo) |
| Esemplare per il destinatario | | 6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura) |
| | | 7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura) |
| | | 8. Ultimo giorno di validità |
| 1 | 9. Designazione delle merci | 10. Codice TARIC |
| | | 11. Quantità espressa in unità di misura del contingente |
| | | 12. Cauzione/garanzia (se del caso) |
| 13. Indicazioni supplementari | | |
| 14. Visto dell'autorità competente Data : | | |
| (firma) (timbro) | | |

15. IMPUTAZIONI

Indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità imputata nella parte 2 della colonna 17

| 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) | | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione |
|---|---|--|---|
| 17. In cifre | 18. In lettere per la quantità imputata | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

Licenza d'importazione della Comunità europea

| | | | |
|--|--|---|--|
| 2 | 1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA) | 2. Numero di rilascio | |
| | | 3. Anno | |
| | | 4. Autorità competente per il rilascio (denominazione, indirizzo e numero di telefono) | |
| | Esemplare per l'autorità competente | 5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo) | 6. Paese di origine (e codice di geonomenclatura) |
| 7. Paese di provenienza (e codice di geonomenclatura) | | | |
| 8. Ultimo giorno di validità | | | |
| 2 | 9. Designazione delle merci | | 10. Codice TARIC |
| | | | 11. Quantità espressa in unità di misura del contingente |
| | | | 12. Cauzione/garanzia (se del caso) |
| 13. Indicazioni supplementari | | | |
| 14. Visto dell'autorità competente | | | |
| Data : | | | |
| (firma) | | (timbro) | |

15. IMPUTAZIONI

Indicare la quantità disponibile nella parte 1 e la quantità imputata nella parte 2 della colonna 17

| 16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità) | | 17. In cifre | 18. In lettere per la quantità imputata | 19. Documento doganale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione | 20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità di imputazione |
|---|--|--------------|---|--|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

Indicare qui l'eventuale aggiunta.

ALLEGATO IV

**LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITES NATIONALES COMPETENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETĒKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA' L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
ZOZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER**

BELGIQUE/BELGIË

Service public Fédéral Economie, P.M.E.,
Classes Moyennes & Energie
Direction générale Potentiel économique
Service Licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax: +32-2-5486570

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O.,
Middenstand & Energie
Algemene Directie Economisch potentieel
Dienst Vergunningen
Leuvenseweg 44
B-1000 Brussel
Fax: +32-2-5486570

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция „Регистриране, лицензиране и
контрол“
ул. „Славянска“ № 8
1052 София
Факс: +35929815041
Fax: +35929804710
+35929883654

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: + 420-22421 21 33

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax: + 45-35-46 60 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,
(BAFA)
Frankfurter Strasse 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: + 49-6196-90 88 00

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Fax: + 372-6313 660

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/ Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
IE-Dublin 2
Fax: + 353-1-631 25 62

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Fax : + 301-328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de
Productos Industriales
Paseo de la Castellana 162
E- 28046 Madrid
Fax: + 34-91-349 38 31

FRANCE

Ministère de l'Economie des Finances et de
l'Industrie
Direction Générale des Entreprises
Sous-direction des Biens de Consommation
Bureau Textile-Importations
Le Bervil, 12 rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax: + 33-1- 53 44 91 81

ITALIA

Ministero delle Attività Produttive
Direzione generale per la politica commerciale e
per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax: +39-6-59 93 22 35 / 59 93 26 36

KYPROS

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ.6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ: + 357-22-37 51 20

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV – 1519 Rīga
Fax: + 371-728 08 82

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT- 01104 Vilnius
Fax: + 370-5-26 23 974

LUXEMBOURG

Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax: + 352-46 61 38

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: + 36-1-336 73 02

MALTA

Diviżjoni għall -Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: + 356-25-69 02 99

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en
uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax : + 31-50-523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Aussenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax: + 43-1-7 11 00/ 83 86

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki
Społecznej
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL- 00-507 Warszawa
Fax: + 48-22-693 40 21 / 693 40 22

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de
Lisboa
PT- 1140-060 Lisboa
Fax: + 351-218 814 261

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Comerț, Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel.: 0040.21.315.00.81, Fax: 0040.21.315.04.54,
e-mail: clc@dce.gov.ro

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Fax: + 386-4-297 44 56

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Fax: + 421-2-48 54 31 16

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi + 358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax.: + 358-20-492 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-11386 Stockholm
Fax: + 46-8-30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax: + 44-1642-36 42 69

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI

(in tonnellate)

| <u>Prodotti</u> | 2007 | 2008 |
|---|-----------|-----------|
| <u>SA. Prodotti laminati piatti</u> | | |
| SA1. Arrofolati | 1 042 090 | 1 035 000 |
| SA2. Lamiera pesante | 270 820 | 275 000 |
| SA3. Altri prodotti laminati piatti | 565 770 | 595 000 |
| SA4. Prodotti legati | 94 860 | 105 000 |
| SA5. Lamiere quarto legate | 20 460 | 25 000 |
| SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati | 105 000 | 110 000 |
| <u>SB. Prodotti lunghi</u> | | |
| SB1. Barre | 55 800 | 55 000 |
| SB2. Vergella | 275 000 | 324 000 |
| SB3. Altri prodotti lunghi | 474 200 | 507 000 |

N.B.: SA e SB sono categorie di prodotti
SA1 - SA6 e SB1 - SB3 sono gruppi di prodotti